

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 137
Bellinzona, 18 febbraio

7/2011

Decreto del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2011 che proroga e modifica l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA)

(del 25 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 26 maggio 2010 che proroga e modifica l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 30 giugno 2011;

vista la domanda 18 novembre 2010 delle parti contraenti – inviata dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro con scritto del 10 dicembre 2010 - intesa a prorogare fino al 30 giugno 2013 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 26 maggio 2010 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), comprese le modifiche all'appendice 1 riguardante i salari minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2011 e all'appendice 2 riguardante l'accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti, ivi compresi i salari minimi validi dal 1° gennaio 2011;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 103/2010 del 28 dicembre 2010 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 7 dell'11 gennaio 2011;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

decreta:

1. La domanda di proroga fino al 30 giugno 2013 del conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del

Cantone Ticino (CCLA) di cui al decreto del 26 maggio 2010 del Consiglio di Stato, comprese le modifiche all'appendice 1 riguardante i salari minimi contrattuali validi dal 1. gennaio 2011 e all'appendice 2 riguardante l'accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti, ivi compresi i salari minimi validi dal 1. gennaio 2011, è accolta.

2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto nel CCLA e a quelle modificate evidenziate in grassetto nell'allegato.
3. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese ed è valida fino al 30 giugno 2013.
4. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'Economia;
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Bellinzona, 25 gennaio 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 15 febbraio 2011

Allegato

Appendice 1 Salari minimi

Salari minimi validi dal 1.1.2011:

(adeguati all'indice del costo della vita del mese di settembre 2010, a 103.4 punti)

Maestro meccanico

accordo individuale

Capo meccanico

accordo individuale

Ricezionista

accordo individuale

Meccanico diagnostico

accordo individuale

Salario mensile minimo
fr.

Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni)

1° anno dopo il tirocinio

Fr. 3'453.–

2° anno dopo il tirocinio

Fr. 4'026.–

3° anno dopo il tirocinio

Fr. 4'292.–

4° anno dopo il tirocinio

Fr. 4'331.–

5° anno dopo il tirocinio

Fr. 4'925.–

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili
(con un tirocinio di 3 anni)

1° anno dopo il tirocinio

Fr. 3'211.–

2° anno dopo il tirocinio

Fr. 3'834.–

3° anno dopo il tirocinio

Fr. 4'044.–

Assistente di manutenzione per automobili
(con tirocinio di 2 anni)

1° anno dopo il tirocinio

Fr. 2'530.–

*«fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16
stipendio per giovani lavoratori»*

	Salario mensile minimo fr.
Aiuto meccanico	
1° anno	Fr. 3'567.–
2° anno	Fr. 3'598.–
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme	Fr. 3'563.–
Commesso di vendita pezzi di ricambio	
1° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'293.–
2° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'573.–
3° anno dopo il tirocinio	Fr. 3'732.–
4° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'059.–
5° anno dopo il tirocinio	Fr. 4'299.–
Magazziniere	
1° anno	Fr. 3'044.–
2° anno	Fr. 3'573.–
3° anno	Fr. 3'899.–
Addetto alla vendita di carburanti	
1° anno	Fr. 3'639.–
2° anno	Fr. 3'826.–

Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

- 1. Retribuzioni minime degli apprendisti** a partire dal 1° gennaio 2011
(adeguate all'indice del costo della vita del mese di settembre 2010, a 103.4 punti)
(* vedi accordo del 24.05 2007, aggiornato al 01.01.2011)

nel 1° anno di tirocinio	Fr. 522.– al mese (*)
nel 2° anno di tirocinio	Fr. 650.– al mese
nel 3° anno di tirocinio	Fr. 847.– al mese
nel 4° anno di tirocinio	Fr. 1'108.– al mese (*)

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

(* mecatronico d'automobili:

Nel 1° anno di tirocinio, quale mecatronico, frequenta per 9 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 3 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente:

Fr. 522.– per i 3 mesi in officina; Fr. 250.– al mese per i 9 mesi di scuola (+ 13.ma mensilità sulla media).

Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in Fr. 1'312.– al mese per 13 mensilità.

2. Supplementi

nel 1° anno di tirocinio	fino a fr. 110.– annui
nel 2° anno di tirocinio	fino a fr. 220.– annui
nel 3° anno di tirocinio	fino a fr. 540.– annui
nel 4° anno di tirocinio	fino a fr. 650.– annui

3. Adeguamento al rincaro

Anche le retribuzioni di cui al punto 1 vengono adeguate al rincaro in applicazione dell'art. 15 del CCL.

4. Tredicesima mensilità

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

5. Vacanze

Gli apprendisti hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20.mo anno di età.

6. Altre disposizioni

Sulle altre questioni concernenti le condizioni di lavoro valgono le disposizioni del CCL.